



CITTA di MAGENTA

Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in gestione, con il modello “***IN HOUSE PROVIDING***”, alla società “**ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.L.**” del servizio pubblico locale denominato:

“Gestione Parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della Città di Magenta”.

(Relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione Parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della Città di Magenta
Ente affidante	Comune di Magenta
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto società in house
Durata del contratto	Dieci anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il singolo Comune di Magenta

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott.ssa Monica Porta
Ente di riferimento	Comune di Magenta
Area/servizio	Dirigente Settore Sicurezza e Attività Produttive
Telefono	02/9790396
Email	monica.porta@comunedimagenta.it
Data di redazione	28/04/2016

1. Premessa

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della Legge 221 del 17 dicembre 2012 (legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento in concessione del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente concedente, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Essa è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Magenta da parte della società "**ASM S.r.L. Azienda Speciale Multiservizi**".

In particolare, quindi, con la Relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione integrata dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Magenta, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le compensazioni economiche ove previste;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

Al fine di inquadrare normativamente il servizio in oggetto, occorre preliminarmente operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n° 5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa ai Comuni evidenzia la distinzione come di seguito riportato: *"Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale [...], ma per il fenomeno*

di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]”.

Per quanto attiene alla rilevanza economica, si rammenta quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n° 5409, secondo la quale: *“La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'articolo 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'articolo 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...] La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile*

di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...].” Per quanto sopra, per la gestione della sosta a pagamento ricorrono le caratteristiche sopra evidenziate perché la gestione stessa possa considerarsi tra i servizi pubblici a rilevanza economica, come peraltro stabilito anche dai pareri dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM”) AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681.

2. Le caratteristiche del Servizio

2.1. Aree di sosta a pagamento su strada

Il Comune di Magenta ha istituito il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia in varie zone della città con Deliberazione del Consiglio comunale n° 76 del 18/12/1992, e deliberazioni della G.C. n. 206 del 22/10/2008 e n. 44 del 19/3/2009, ed ha provveduto alla determinazione delle tariffe del servizio con Deliberazione della Giunta comunale n° 27 del 26/2/2016.

Le aree interessate al servizio, localizzate principalmente nel centro del Comune di Magenta sono attualmente costituite dai seguenti stalli:

Via Roma	15 stalli
Via Volta Cavallari	47 stalli
Via S. Martino	32 stalli
Via Garibaldi	21 stalli
Via Mazzini/Veneto/S. Biagio	73 stalli
Via IV Giugno	16 stalli
Via Brocca (piazza G. XXIII°)	10 stalli
Via Donatori di Sangue	81 stalli
Via Volta	11 stalli
TOTALE STALLI DI SOSTA	N. 306 di cui n. 15 riservati disabili

Con l'affidamento del servizio, relativamente agli stalli su menzionati, si intende demandare al Concessionario:

1. la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la indicazione, in posizione ben visibile agli utenti delle tabelle con le tariffe praticate e gli orari di servizio e delle modalità di utilizzo;

2. lo “scassettamento”, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
3. nelle nuove aree di sosta che saranno individuate dall'Amministrazione Comunale, la fornitura, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del concessionario, la registrazione dei ticket erogati;
4. il ripristino, relativamente al parcheggio di Via Donatori di Sangue, delle dotazioni strumentali (sbarra e cassa automatica) che saranno fornite nello stato di uso corrente;
5. il servizio degli ausiliari della sosta per la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta mediante l'ausilio di blocchi-verbali anche elettronici;
6. garantire la continuità del servizio, alle medesime condizioni del contratto in essere, fino all'eventuale subentro del nuovo gestore qualora l'Amministrazione Comunale optasse per tale soluzione.

2.2. Area di sosta a pagamento in struttura

L'amministrazione Comunale è inoltre proprietaria del **parcheggio denominato “Multipiano” con ingresso in Via De Gasperi**” che consta di 270 posti auto ed un unico ingresso per l'entrata e l'uscita degli autoveicoli.

Con l'affidamento del servizio si intende demandare al Concessionario la trasformazione della struttura da parcheggio a sosta libera in parcheggio a pagamento senza custodia e la conseguente implementazione delle seguenti fasi e procedure gestionali:

1. acquistare, installare e mantenere n. 3 parcometri di ultima generazione, omologati e omogenei con quelli esistenti;
2. modificare il colore della segnaletica orizzontale e installare quella verticale prevista dal C.d.S.;
3. postare in posizione più visibile l'indicatore esistente che indica i posti disponibili all'interno del parcheggio;
4. modificare e/o sostituire l'impianto che regola l'accesso al parcheggio e provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso;
5. realizzare gli interventi di completamento e di manutenzione straordinaria necessarie, stimati nell'importo di euro 220.619,47 oltre IVA;
6. provvedere, in via ordinaria, all'apertura alle ore 7 ed alla chiusura alle ore 23 del parcheggio multipiano o secondo gli orari diversi che l'Amministrazione Comunale dovesse indicare in ragione di eventi particolari
7. provvedere alla manutenzione ordinaria del parcheggio ovvero la pulizia delle aree interne, la manutenzione del verde ornamentale, le piccole manutenzioni quali la

sostituzione delle lampade di illuminazione non funzionanti, la sistemazione delle serrature, ecc.;

8. effettuare i controlli periodici previsti dalle normative vigenti per le lampade di emergenza, gli ascensori e le dotazioni antincendio (estintori, cassette, ecc.);
9. sgombrare dalla neve e distribuire il sale antigelo sulla rampa di accesso e nel piano scoperto del parcheggio;
10. il servizio degli ausiliari della sosta per il controllo dei tempi di sosta ed il rilevamento delle infrazioni al C.d.S. mediante l'ausilio di blocchi-verbali anche elettronici

3. Sistema tariffario.

Per tutto il periodo dell'affidamento, incluse eventuali proroghe, spetta all'Amministrazione Comunale, secondo le norme dell'ordinamento degli enti locali, la definizione della struttura tariffaria, dei livelli delle tariffe e delle modalità di aggiornamento e variazione delle stesse.

Le variazioni tariffarie dovranno approvate dall'Amministrazione Comunale.

Le predette tariffe saranno riscosse nelle aree su riportate ed in quelle nuove, attraverso parcometri o impianti a barriera, conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sulla parte anteriore del veicolo. Potranno essere utilizzati nel corso della concessione, altri strumenti di pagamento, aggiuntivi rispetto al sistema dei parcometri, che comportino il calcolo della tariffa in base alla effettiva sosta e altre modalità di pagamento.

4. Il quadro normativo.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (Corte Cost. 325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli "**obblighi di servizio pubblico**" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale e abrogata dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 199 del 20 luglio 2012.

Infatti la Consulta ha statuito che il citato articolo 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata con il referendum del 12- 13 giugno 2011 (articolo 23-*bis* del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112), operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti “*in house*” al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato articolo 23-*bis* e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.

Come già chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza nr. 24 del 26 gennaio 2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (articolo 113 e ss. D. Lgs. nr. 267/2000) – ne deriva l'**applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria** (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della commissione; lo stesso Governo, nell'approvare il programma di governo in data 24 agosto 2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un “*quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario*”, ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito.

Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai D.L. nr. 174 e 179/2012.

In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la *Relazione costituita dal presente documento*), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:

- mediante gara aperta, per l'individuazione dell'affidatario;
- mediante gara cosiddetta “*a doppio oggetto*”, nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una Azienda mista (il cosiddetto Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, o PPPI);
- mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto “*in house*”.

In particolare, lo **schema dell' "in house providing"** postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei cosiddetti "**requisiti Teckal**" (dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno) ossia:

- capitale interamente pubblico,
- svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;
- esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla Azienda tale da realizzare un modello di delegazione inter-organica nel quale la Azienda opera come una *longa manus* del socio pubblico totalitario.

Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, di coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa.

Nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito il controllo coordinato da parte degli stessi, tale da assicurare forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti.

5. Forma di affidamento.

Si è scelto di affidare la gestione del servizio di sosta a pagamento in esclusiva ad un solo gestore per le motivazioni di seguito esposte.

Dall'analisi degli obblighi di servizio pubblico è evidente che l'attività di gestione dei parcheggi a pagamento, di accertamento delle infrazioni alla sosta, di manutenzione della segnaletica stradale rispondono ad un'unica esigenza di mobilità e che potrebbero essere organizzate e gestite unitariamente; in caso contrario si perderebbe la possibilità di sfruttarne le relative sinergie e le economie che ricadono genericamente sull'intero territorio del Comune e sulla possibilità, per il Comune, di agire integralmente sul ciclo delle politiche pubbliche della mobilità.

Occorre infatti considerare che la gestione della mobilità urbana è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione dei veicoli al fine di:

- ridurre il traffico parassita;
- ridurre il tempo medio di circolazione dei veicoli, necessario per il raggiungimento di una meta o di un parcheggio;
- ridurre l'inquinamento ambientale (gas, rumori, etc.);
- aumentare la sicurezza stradale;

- favorire il benessere psico-fisico e la salute pubblica, riducendo l'uso dei veicoli a motore, comunque abbassandone la permanenza a bordo e incentivando l'uso della bicicletta.

Oltre ai vincoli di carattere concessorio, occorre considerare le condizioni pratiche per la regolamentazione relativa alla installazione e manutenzione della necessaria segnaletica e dei dispositivi per il pagamento. D'altra parte, non appare nemmeno possibile definire criteri di convenienza che possano indurre l'utenza ad una scelta del gestore cui rivolgersi per il pagamento di un servizio esercito nello stesso spazio e alle stesse condizioni.

Per le sopra esposte motivazioni il Comune di Magenta, quale Ente affidante ritiene che l'affidamento in esclusiva ad un solo gestore del servizio in trattazione risponda al meglio ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia come previsto dalla vigente normativa.

6. La scelta dell'affidamento ad ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.L.

ASM Azienda Speciale Multiservizi è una società a responsabilità limitata, avente come socio di maggioranza, detentore di una quota pari al 61,9% del capitale sociale, il Comune di Magenta e risulta iscritta al registro delle Imprese di Milano a far data dal 10 gennaio 2000, codice fiscale e partita IVA 12990150158, numero REA MI – 1602761, con un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale, nello specifico un Consiglio di Amministrazione, che provvede alla gestione della società secondo quanto stabilito dallo Statuto, in conformità alle Direttive impartite dai soci.

Per quanto concerne i requisiti richiesti per l'affidamento diretto, si rileva che il **capitale sociale di "ASM S.r.L. Azienda Speciale Multiservizi"** è totalmente pubblico in quanto sottoscritto da 10 Comuni di cui quello di Magenta detiene la quota di maggioranza.

Essa, inoltre, svolge la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci e per quanto attiene **all'esercizio del cosiddetto controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi, esso viene espletato nei confronti di ASM Azienda Speciale Multiservizi srl da parte di tutti i soci così come da normativa vigente in materia.

ASM S.r.L. Azienda Speciale Multiservizi è dunque una struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di affidamento "*in house providing*", e nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti essa è vincolata alla decisione dei propri soci, i quali hanno in definitiva il potere di conformare l'azione di **ASM S.r.L. Azienda Speciale Multiservizi** in modo tempestivo e diretto e lo Statuto societario è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di "*in house providing*".

Nel corrente anno l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilasciato all'azienda il prestigioso riconoscimento del **Rating di Legalità**, con un punteggio pari a due stellettes e due +.

Nell'attribuire il Rating di Legalità, l'AGCM ha tenuto conto che ASM srl nel proprio agire si ispira ai rigidi principi di legalità.

6.1 Le risorse di ASM Azienda Speciale Multiservizi

L'Azienda partecipata dal Comune di Magenta ha un oggetto sociale molto ampio spaziando prevedendo tra l'altro:

- Produzione, trasporto, trattamento, vendita e distribuzione del gas;
- Gestione di centrali termiche di Enti Pubblici e Privati;
- Gestione dei Rifiuti di ogni tipologia;
- Impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;
- Impianto ed esercizio delle reti semaforiche;
- Realizzazione gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
- Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale,
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Servizio Parcheggi;
- Esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli indicati, ecc....

L'esame dei bilanci approvati e depositati per le annualità 2012 - 2013 e 2014, evidenzia che la società "**ASM S.r.L. Azienda Speciale Multiservizi**" è una realtà societaria caratterizzata, da un punto di vista economico patrimoniale, da indici e parametri di bilancio in linea con valori di equilibrio e laddove in qualche esercizio si è registrato un risultato negativo, la società non ha mai dovuto far ricorso alle azioni e/o procedure previste dagli articoli 2482-*bis* e 2483-*ter* del Codice Civile, relative alle deliberazioni per riduzione del capitale conseguente a perdite significative.

E conseguentemente nessun Comune socio è stato mai gravato dall'onere finanziario conseguente all'obbligo di dover procedere al ripianamento delle perdite acclarate mediante la immissione di risorse proprie.

ASM S.r.L. Azienda Speciale Multiservizi dispone, inoltre, di tutti i mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per effettuare la gestione del servizio, così come previsto dal relativo Contratto di Servizio, nonché di personale tecnico e amministrativo opportunamente formato ed addestrato per la gestione amministrativa del servizio e per le attività di posizionamento e manutenzione della segnaletica.

7. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

La struttura dei rapporti economici prevista nel contratto di servizio prevede che i proventi da tariffa rimangano al Gestore, il quale versa un canone annuale all'Ente affidatario individuato nella somma di euro 210.000,00. Tale canone annuo verrà rinegoziato a decorrere dal 1° gennaio e per gli anni successivi, tenuto conto degli effettivi incassi che deriveranno dalla gestione del servizio parcheggi a pagamento e degli eventuali nuovi investimenti.

Gli introiti da tariffa coprono interamente i costi di gestione e la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche.

Inoltre, si specifica che, con riferimento al disposto dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i., (*“i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”*) risultano, comunque, a carico del Gestore tutti i costi relativi a:

- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, la segnaletica orizzontale e verticale, procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, di parcometri o altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;
- sviluppare ed implementare strumenti innovativi su supporto informativo o telematico al fine di rendere il pagamento della tariffa più agevole alla clientela;
- provvedere a tutte le sostituzioni e rinnovi delle attrezzature di cui sopra e gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento;
- con riferimento al parcheggio in struttura denominato *“Multipiano”*, realizzare il completamento e la manutenzione straordinaria che necessitano per la riqualificazione dell'area di parcheggio, all'interno della quale attualmente la sosta è libera. Tali lavori sono stati stimati in circa 221.000,00 euro oltre ad IVA. Tali interventi attengono anche alla messa in sicurezza e chiusura in orario notturno del parcheggio, ove negli ultimi anni si sono verificati atti vandalici in danno alla struttura e intrusioni che hanno generato fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;
- ripristino per il parcheggio di via Donatori del Sangue presso l'Ospedale, del sistema di pagamento con sbarre e cassa automatizzata, consentendo pertanto un calcolo della tariffa in base all'effettiva durata della sosta.

Ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 285/1992 (nuovo codice della strada) i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune.

Dai dati della contabilità dell'Ente, si rileva che nel triennio 2013-2015 la gestione delle aree di parcheggio effettuata direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale ha fatto registrare l'accertamento delle seguenti entrate:

PARCOMETRI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Via ROMA	€ 11.111,55	€ 10.989,82	€ 9.881,82
Via CAVALLARI	€ 38.483,25	€ 38.529,02	€ 44.237,55
Via SAN MARTINO	€ 32.273,25	€ 30.331,25	€ 35.883,01
Via GARIBALDI	€ 11.611,35	€ 10.953,90	€ 9.360,00
Via MAZZINI	€ 62.919,65	€ 66.921,80	€ 76.136,12
Via IV GIUGNO/ Via BROCCA	€ 19.777,85	€ 17.461,95	€ 2.774,25
Via DONATORI di SANGUE	€ 37.707,05	€ 37.106,19	€ 4864,10
Via VOLTA	€ 15.070,25	€ 13.653,78	€ 15.519,55
	€ 228.954,20	€ 225.947,71	€ 256.656,40

La gestione in proprio delle aree di sosta a pagamento ha una ricaduta, sui bilanci dell'Amministrazione Comunale, non solo in termini di entrate, ma anche in termini di costi.

Taluni possono essere distintamente quantificati nel loro ammontare monetario (in media euro 11.000,00 ogni anno) ed attengono principalmente all'acquisto per la carta che si utilizza nei parcometri, alla riparazione degli stessi, al servizio di scassetamento. La elaborazione di una nuova e più dinamica strategia di gestione delle suddette aree di sosta sicuramente potrebbe portare al conseguimento di maggiori entrate, ma per la sua implementazione ed il suo costante monitoraggio necessitano costi che l'Ente, né nel presente né nell'immediato futuro, può sostenere.

Allo stato, i vincoli di bilancio non consentono all'Ente di poter sostenere le spese in conto capitale che necessiterebbero per la trasformazione e messa in sicurezza del "parcheggio multipiano", né consentono all'Amministrazione Comunale l'ampliamento della sua pianta organica data l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni (nella specie almeno due ausiliari del traffico) per i ben noti vincoli di legge. Spetterà al gestore garantire un adeguato controllo delle aree di sosta in concessione, affinché il servizio risponda efficacemente agli obiettivi posti, impiegando il personale specificatamente addetto alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sensi dell'art. 17 c. 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i.

Per quanto attiene, gli standard minimi di qualità, il concessionario del servizio, ai sensi della normativa vigente, ha l'obbligo di adozione della Carta della Qualità dei Servizi indicante i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi.

Essi riguardano principalmente:

- sistema di commercializzazione dei titoli per la sosta: il concessionario del servizio deve implementare forme di pagamento della sosta, in modo da agevolare quanto più possibile l'utenza, anche avvalendosi delle più recenti tecnologie;

- rapporto con l'utenza: richiesta informazioni, modalità per proporre reclamo, quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

A tal proposito il gestore deve programmare, organizzare e attivare un ufficio aperto al pubblico, a favore dell'utenza per ottenere il rilascio dei documenti di sosta, di autorizzazioni–contrassegni, di informazioni relative al servizio, ovvero per poter definire e/o regolarizzare i rapporti commerciali e quelli amministrativi, siano questi in essere, presenti, passati o futuri. Deve essere garantita, con gli opportuni accorgimenti, la più ampia fruizione, da parte dell'utenza o dei clienti, dei servizi da erogare, con particolare attenzione per i risultati in termini di efficienza e di efficacia, e con le necessarie garanzie in materia di: imparzialità, equilibrio, adeguatezza, correttezza, riservatezza (anche nel trattamento dei dati), semplificazione (di procedure e procedimenti), nonché completa accessibilità, dei locali per il pubblico, ai disabili con minorazioni ed agli invalidi con difficoltà di deambulazione.

Le considerazioni che precedono sono di tutta evidenza fondamentali per sostenere che non è più ipotizzabile perseguire una gestione in economia del sistema sosta a pagamento comunale, così come attualmente viene espletato, e sicuramente è da sostenere la volontà dell'Amministrazione Comunale di affidare in concessione alla suddetta Società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento.

8. CONCLUSIONI

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'affidamento dei servizi pubblici locali, si ritiene opportuno e conveniente, procedere all'affidamento in house alla società **ASM srl Azienda Speciale Multiservizi** del servizio della sosta tariffata.

Le motivazioni di tale scelta gestionale sono le seguenti:

1. il servizio di gestione dei parcheggi ha tutte le caratteristiche per essere considerato un servizio pubblico locale, in quanto è un servizio che sicuramente presenta le seguenti caratteristiche: **a)** è un servizio imputabile all'Ente locale; **b)** il servizio consiste nella produzione di attività destinate alla comunità locale; **c)** lo scopo del servizio consiste nella realizzazione di fini sociali e nella promozione dello sviluppo della comunità locale;
2. il Comune di Magenta, alla luce delle precedenti considerazioni, deve pertanto, in quanto Ente affidante, preoccuparsi di affidare il servizio, per il suo svolgimento, ad un soggetto gestore, tenendo presente che si tratta di un servizio destinato potenzialmente ad una universalità di soggetti e tenendo presente altresì che gli utenti destinatari delle prestazioni non rivestono la qualifica di parti contraenti, ma sono tutelati in quanto collettività e portatori di un interesse comune;
3. il Comune, valutati gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei servizi pubblici locali, intende esprimere la volontà di utilizzare la modalità dell'affidamento "in house" a favore di ASM srl Azienda Servizi Multiservizi, in quanto è possibile:

d) incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa; **e)** razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;

f) aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;

g) ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri servizi gestiti da ASM Srl;

4. il settore della sosta tariffata, che è di particolare interesse per il Comune di Magenta, soprattutto per le finalità di decongestione urbana affidate allo strumento della sosta tariffata, ha la necessità di un rilancio e di uno sviluppo, al fine di garantire, in maniera produttiva ed efficace, la soddisfazione e la tutela del pubblico interesse.
5. Il contratto di servizio definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico relativi al prospettato affidamento in house alla società ASM srl Azienda Speciale Multiservizi del servizio della sosta tariffata.
6. Il piano economico previsionale della gestione della sosta tariffata per i prossimi 10 anni evidenzia l'efficacia e l'efficienza della scelta gestionale dell'affidamento diretto ad ASM SrL Azienda Speciale Multiservizi e la relativa convenienza economica per l'Amministrazione Comunale. Infatti dallo stesso piano si evince come l'affidamento diretto ad ASM Srl Azienda Speciale Multiservizi della sosta tariffata farebbe conseguire alla stessa, nell'arco temporale di sviluppo del piano finanziario, un importo dei ricavi costantemente almeno pari ai costi sopportati, per cui rinunciando l'Amministrazione Comunale a farsi carico dei secondi, sia nella loro componente monetario che in quella figurativa, si troverebbe invece ad iscrivere nei suoi prossimi bilanci la certezza di entrate annuali stimate in euro 210.00,00 per ciascun esercizio.

Tutte queste considerazioni portano inevitabilmente alla conclusione che sussistono tutte le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento "*in house*", ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.L., del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e della attività connesse al servizio per la durata di 10 anni.